

Relazione su MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

Brevissimi cenni sull'istituto

Con il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (pubbl. su Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2010, n. 53) attuativo della riforma del processo civile (Legge 69/2009) è stato approvato l'istituto della mediazione civile e commerciale.

La finalità della norma è quella di deflazionare il sistema giudiziario italiano rispetto al carico degli arretrati e al rischio di accumulare nuovo ritardo.

Si tratta di una novità che laddove dovesse andare effettivamente a regime sarebbe destinata a modificare la mappatura del processo civile.

Per mediazione si intende l'attività svolta da un terzo imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti con le seguenti finalità:

- ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia (c.d. mediazione compositiva);
- formulazione di una proposta per la risoluzione della controversia (c.d. mediazione propositiva).

Il procedimento di mediazione è lo strumento per addivenire alla conciliazione.

Per lo svolgimento di detto procedimento vi è il supporto di **enti pubblici o privati** a ciò abilitati, se iscritti nel registro istituito con decreto del Ministro della Giustizia.

Alcuna autorità per imporre la soluzione posseggono detti enti.

Accesso alla mediazione.

Chiunque può accedere alla mediazione, purché si tratti di questioni inerenti diritti disponibili.

Non sono previste formalità particolari ed è possibile utilizzare anche modalità telematiche.

E' sufficiente presentare un'istanza presso l'organismo competente, indicando:

- l'organismo;
- le parti;
- l'oggetto;
- le ragioni della pretesa (*c.d. causa petendi*).

In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda (il tempo della domanda si individua con la data della ricezione della comunicazione).

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente, ex art. 17.

Sussiste l'obbligo per l'avvocato di informare l'assistito in modo chiaro e per iscritto, nel primo colloquio, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20 del D. Lgs. 28/2010; il documento così formato e sottoscritto dal cliente dovrà essere allegato all'atto introduttivo nell'eventuale giudizio; diversamente, sarà il giudice ad informare la parte della facoltà di intraprendere un procedimento di mediazione.

I tipi di mediazione

Sono previsti tre tipi di mediazione:

1) **facoltativa**, quando viene liberamente scelta dalle parti;

2) **obbligatoria** (entrerà in vigore decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, di cui si discorre, ex art. 24), quando è imposta dalla legge; il procedimento di mediazione *deve* essere esperito, a pena di improcedibilità (da eccepire nel primo atto difensivo dal convenuto, oppure dal giudice non oltre la prima udienza), nei casi di controversie relative a:

- condominio;
- diritti reali;
- divisione;
- successioni ereditarie;
- patti di famiglia;
- locazione;
- comodato;
- affitto di azienda;
- risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti;
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica;
- risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità;
- contratti assicurativi, bancari e finanziari;

3) **giudiziale**, quando è il giudice ad invitare le parte ad intraprendere un percorso di mediazione (con ordinanza); l'invito potrà essere fatto in qualunque momento, purché prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa.

L'istituto della mediazione non può riguardare:

- i procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
- i procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento di rito di cui all'art. 667 c.p.c.;
- i procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'art. 703 c.p.c., comma 3, c.p.c.;
- i procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione, relativi all'esecuzione forzata;
- i procedimenti in camera di consiglio;
- l'azione civile esercitata nel processo penale.

Procedimento

Il procedimento di mediazione ha una durata di quattro mesi:

- 1) Viene presentata domanda di mediazione;
- 2) Il responsabile dell'organismo designa un mediatore, fissando il primo incontro tra le parti (non oltre quindici giorni dal deposito della domanda)

- 3) In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione
 - 4) Viene data comunicazione all'altra parte (se sono necessarie competenze tecniche particolari, l'organismo nomina uno o più mediatori ausiliari)
 - 5) il mediatore cerca un accordo amichevole
- a) se si raggiunge l'accordo (conciliazione), il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti. L'accordo (non contrario all'ordine pubblico o a norme imperative), che può prevedere il pagamento di somme di denaro per ogni violazione ulteriore o inosservanza, viene omologato con decreto del Presidente del Tribunale, nel cui circondario ha sede l'organismo, previo accertamento della regolarità formale;
Il verbale omologato è titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale
- b) se non si raggiunge l'accordo (conciliazione), il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta e delle ragioni del mancato accordo - inizia il processo civile.
Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta conciliativa, il giudice:
- esclude la ripetizione delle spese della parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, relativamente al periodo successivo alla stessa;
 - condanna al pagamento delle spese processuali di controparte;
 - condanna al versamento di un'ulteriore somma, di importo corrispondente al contributo unificato dovuto

Riservatezza

Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo è tenuto all'obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione, ex art. 9.

Salvo diverso accordo delle parti, le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio, avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o riassunto a seguito dell'insuccesso della mediazione.

Il mediatore non può essere tenuto a deporre sulle dichiarazioni delle parti, conosciute nel procedimento di mediazione, fruendo delle garanzie di libertà del difensore, ex art. 103 c.p.p., nonché della disciplina sul segreto professionale, ex art. 200 c.p.p..

Organismi di conciliazione

Gli organismi deputati alla mediazione saranno enti pubblici o privati, che diano garanzia di serietà ed efficienza, iscritti in un registro.

E' espressamente previsto che i CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI, ma anche di altri ordini professionali, possono istituire organismi, avvalendosi del proprio personale e dei propri locali.

Così l'art 18 d.lgs. 28/2010:

Organismi presso i tribunali

“I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16”.

L'art. 16 al comma 2 stabilisce: **“La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dall'articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.**

Comma 3: **“L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l'idoneità del regolamento.**

OSSERVAZIONI

La introduzione della conciliazione obbligatoria in numerose materie è destinata, laddove dovesse entrare a regime e funzionare effettivamente, ad incidere seriamente sul contenzioso giudiziale.

Allo stato, però, la normativa in esame si manifesta, nel contempo, sia come una **opportunità** sia come un **rischio**, a secondo dei punti di vista.

Sicuramente rappresenta una incognita.

- Una **opportunità** sotto due diversi profili:

1) opportunità di deflazionare il sistema giudiziario (raggiungere una soluzione transattiva in poco tempo evitando di attendere per anni le decisioni degli organi giudiziari; consentire di dare un risultato immediato al cliente e velocizzare quindi anche i tempi di guadagno);

2) opportunità di lavoro assumendo incarichi di conciliatore (nel momento in cui i procedimenti di conciliazione dovessero raggiungere alti numeri correlativamente molti saranno gli avvocati che potranno assumere incarichi di conciliatore).

- Un **rischio** per un lavoro – quello di avvocato - che già traballa per molti, laddove si consideri che allo stato non è prevista l'assistenza legale obbligatoria e che pertanto oltre che fuori dai Tribunali gli avvocati, in un sistema economico in crisi, potrebbero, per scelta, pur poco saggia dei loro clienti, andare fuori anche dai procedimenti di mediazione con la amara consolazione che tramutare la propria prestazione professionale da avvocato a conciliatore non è affatto vantaggioso.

Fatto sta che, nell'incertezza dei risvolti pratici, al momento, l'eco della obbligatorietà della conciliazione nelle numerose materie previste dal decreto legislativo, fa risuonare nei pensieri di moltissimi avvocati la necessità di possedere l'attestato di conciliatore al fine di non trovarsi spiazzati sul mercato allorquando il tentativo di conciliazione sarà obbligatorio ed a pena di improcedibilità.

Si avverte pertanto immediatamente la esigenza di organizzarsi per farsi trovare pronti di fronte alla prospettiva, indicata al punto n. 2) delle opportunità che pare offrire la normativa.

Ragionando solo sotto il profilo delle opportunità, la istituzione dell'organismo di conciliazione da parte del Consiglio dell'Ordine può apparire come una sfida entusiasmante ed avvincente.

Divenire il centro operativo di una giustizia "amichevole" (tale è la mediazione) ovvero di un sistema alternativo di risoluzione delle controversie fa pensare a qualcosa di importante che, comunque sia, non bisogna lasciarsi scappare al di là di quello che poi sul campo potrà effettivamente accadere. Il principio seguiamo la opportunità data dalla legge e poi si vedrà, pare prevalere tale è il rimbombo in questo periodo dei concetti che hanno spinto alla istituzione della mediazione obbligatoria.

Ma la domanda da porsi è innanzitutto se il sistema andrà mai veramente a regime e se, così come oggi inteso, è effettivamente conveniente o meno sia per il cittadino che per la classe forense.

Accanto a queste domande, il quesito immediato da porsi, come Consiglio dell'Ordine, è quali sono i rischi e quali i vantaggi e se sia azzardato tentare di mettere in piedi, dal nulla e sin da subito, un sistema che per essere funzionante deve per forza di cose essere perfettamente organizzato.

Se per gli avvocati il pericolo dell'attuale formulazione della legge è quello di vedersi tagliati fuori oltre che dalle aule di Tribunale anche da quelle della mediazione, per i Consigli dell'Ordine il pericolo è quello di tuffarsi in mare aperto senza sapere in che direzione andare.

Troppo grande, infatti, oggi, il punto interrogativo sulle sorti dell'istituto della mediazione e sulle possibilità di un reale successo di fronte, invece, al già certo rilevante impegno economico, richiesto agli enti organizzatori, in uno alla altrettanto certa complessità dell'apparato burocratico e amministrativo che deve sorreggere un organismo di conciliazione.

La preoccupazione, in poche parole, è che, in un contesto di incertezza e di approssimazione, una sfida avvincente possa risolversi in una mera avventura.

PROBLEMATICHE ATTUALI RELATIVE A TUTTI GLI ORDINI

Si riportano in sintesi quelli che appaiono, allo stato, gli ostacoli alla realizzazione, a breve termine, del sistema mediazione.

Per meglio rendere l'idea e per una esposizione non personalizzata, si fa richiamo alle osservazioni ed alle considerazioni espresse in occasione della **riunione tenutasi il 09.04.2010 a Roma presso il CNF** tra i referenti degli Ordini locali per la conciliazione.

Incertezza della disciplina - Esigenza di attendere i decreti attuativi.

In primis si è detto dell'esigenza di avere un quadro normativo completo per poter cogliere al meglio le opportunità e superare le difficoltà interpretative e pratiche che le norme hanno posto, in questa fase transitoria. Come punto principale è emersa la necessità evidenziata da parte degli Ordini che il ministero della giustizia approvi i decreti attuativi.

Attualmente la disciplina è collegata a decreti ministeriali del 2004 e pertanto la mediazione è compiutamente regolamentata solo per le conciliazioni in materia di contratti bancari, finanziari e creditizi. Per le ulteriori materie per le quali è prevista l'obbligatorietà della mediazione a decorrere dal 2011 è necessario attendere la emanazione dei decreti attuativi.

Detti decreti ministeriali, cioè i decreti che attueranno in concreto la riforma che ha introdotto nel sistema giustizia la mediazione (legge 69/2009 e decreto legislativo n. 28/2010), dovranno disciplinare, tra gli altri, i requisiti degli organismi di conciliazione, dei conciliatori e le indennità (il tenore delle modifiche è incerto; al momento solo voci).

Egualemente vi è incertezza per quanto attiene la formazione, in assenza dei decreti ministeriali che fissino i requisiti dei conciliatori.

L'indicazione emersa da parte del Cnf è quindi quella di aspettare i decreti attuativi e di muoversi in un quadro aggiornato.

Proprio per questo è stata rivolta al ministero della giustizia la richiesta di fare il più in fretta possibile stante la pressante richiesta degli iscritti.

Fabio Florio, coordinatore della commissione CNF, ha invitato ad evitare la corsa alla formazione in mancanza dei decreti attuativi perché l'obiettivo deve essere quello della qualità.

Costi dell'apparato amministrativo e burocratico del sistema

I dubbi sulla implosione del sistema, è stato detto nella riunione del CNF, sono tutti sul tappeto, anche perché andrà valutata la sostenibilità economica e pratica del sistema. "Siamo tutti preoccupati perché non ci sono dati che ci diano un ordine di grandezza. Certo è però che il sistema si dovrà autofinanziare e quindi è importante che il ministero fissi delle tariffe che siano sufficienti a coprirne i costi" così il presidente del CNF (articolo tratto da internet).

Nel corso della riunione sono state avanzate alcune stime: supposto che almeno (e sono stime prudenziali) il 5% degli avvocati iscritti agli albi vogliano diventare conciliatori e calcolando una cifra di 500 euro a testa per singolo corso, il costo per l'avvocatura sarà di 5milioni e mezzo di euro. Dal canto loro gli Ordini dovranno organizzare almeno 370 corsi e, stimati almeno due dipendenti impegnati negli organismi di conciliazione dovranno sborsare oltre 9 milioni di euro. Senza neanche rientrare dell'Iva corrisposta ai conciliatori.

E' stato detto quindi che con la riforma governativa, per gli Ordini, chiamati a istituire organismi di conciliazione presso i tribunali, che saranno riconosciuti di diritto dal ministero, si tratta di una opportunità certo, ma anche di una sfida visto che il rischio è quello di una partenza in salita che potrebbe trasformarsi anche in una iniziativa inutile e piuttosto costosa (stime prudenziali parlano di 9 milioni di euro per il sistema ordinistico).

Polizza assicurativa

Altra questione emersa è stata quella della polizza assicurativa: la legge la prevede come obbligatoria ma le compagnie di assicurazioni finora contattate dagli Ordini non possono fornire proposte sulla base del volume di affari semplicemente perché ad oggi non si riesce ad effettuare una stima. Il che è significativo della incertezza e delle incognite di fronte alle quali pone la legge, bella solo da leggere ma assolutamente incerta nell'applicazione pratica.

Al momento inoltre esiste disparità tra la previsione per le Camere di Commercio e gli Ordini; le prime sono esentate da polizza. Sul punto il Cnf sta quindi valutando due strade alternative: o chiedere al ministero l'esonero per gli Ordini, come già previsto per le Camere di Commercio, oppure stipulare una convenzione con una compagnia di assicurazione.

Una polizza oggi, a garanzia del sistema della mediazione rappresenterebbe un costo da sobbarcarsi nella assoluta incertezza della sua effettiva necessità.

PROBLEMATICHE ATTUALI SPECIFICHE

Come stabilito dalla norma, l'organismo istituito dal Consiglio dell'Ordine è iscritto a semplice domanda.

La affermazione, a prescindere dalle problematiche generali per ogni ordine sopra esposte, fa sembrare che tutto sia facile bastando presentare unicamente la domanda di iscrizione, aggiungendovi un regolamento ed un codice etico.

Non è così.

La dicitura a semplice domanda fa mero riferimento al fatto che per gli Ordini vi è presunzione di professionalità ed efficienza che va invece verificata per gli altri enti.

Per il resto, i requisiti, non pochi, sono quelli velocemente rilevabili dal modello di domanda da compilare pubblicato sul sito del Ministero. Il solo regolamento non basta quindi.

La norma prevede per l'iscrizione requisiti che invero per lo stato attuale, sia del Tribunale di Avellino che del Consiglio stesso, appaiono non sottovalutabili.

Sede idonea

Occorre una sede idonea allo svolgimento della intera attività e ciò sia per quanto riguarda la sede di celebrazione dei procedimenti di mediazione sia per quanto riguarda la sede di espletamento della attività amministrativa che precede e segue il procedimento stesso.

Sede idonea significa anche una sede che consenta di garantire il rispetto delle norme di riservatezza e privacy delle procedure da espletare.

E' espressamente richiesto che il rappresentante dell'ente certifichi la idoneità della sede.

Incertezza quindi su tale requisito se si considera che i locali del Tribunale di Avellino, pare, non siano idonei nemmeno per lo svolgimento dell'attività di udienza.

Locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale

L'attività deve essere espletata nei locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale.

Quali ? Nell'attuale Tribunale non vi sono locali a sufficienza nemmeno per celebrare le udienze. Si è costretti ad esercitare la propria attività in aule piccole ed impraticabili, verbalizzando in piedi nei corridoi.

Due dipendenti (art. 4, comma 5, D.M. 23 luglio 2004, n. 222)

Questo pare sicuramente il punto di maggiore rilevanza. La legge parla di due persone nominativamente indicate anche con riferimento al tipo di trattamento giuridico ed economico. Attualmente un unico dipendente è operato di lavoro e con grande dedizione riesce a gestire le incombenze dell'attività del Consiglio tant'è che è in programma l'ampliamento della pianta organica. Occorrerebbe però procedere all'assunzione a tempo indeterminato di altri 2 soggetti, qualificati, che si occupino unicamente delle attività dell'organismo di conciliazione.

I costi rappresentano una certezza; dall'altra parte vi è l'incertezza di quali saranno i risvolti pratici della normativa appena emanata e, si ripete, ancora in attesa di norme di attuazione.

Riuscirà il Consiglio a rientrare delle spese per le quali si deve impegnare ?

Da considerare inoltre i tempi per l'ampliamento della pianta organica e per l'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato.

Attività di segreteria dell'Organismo e dell'Ente di formazione

A livello burocratico ed amministrativo l'attività si presenta complessa ed impegnativa.

Lo svolgimento non può essere demandato all'attuale dipendente né può pensarsi di limitarsi a due dipendenti. Il sistema della mediazione, se effettivamente dovesse andare a regime, richiederà forza lavoro a ciò dedicata. Così come i cancellieri svolgono il lavoro che c'è dietro ai processi civili parimenti i dipendenti dell'Ordine dovranno svolgere il lavoro che sarà dietro la celebrazione dei procedimenti di conciliazione.

Occorre essere realisti e riflettere sul seguente dato: se si è deciso di assumere altro personale perché il lavoro legato alla attività prettamente del Consiglio non è più espletabile da un solo attuale dipendente non si può ritenere che lo stesso dipendente, con l'aggiunta di un altro solo, sia in grado di espletare tutte le incombenze anche del sistema della mediazione. Sarebbe una contraddizione in termini con scontato il collasso dell'apparato amministrativo e burocratico sia dell'Ordine che del sistema mediazione a meno che non si ritenga che l'attività di mediazione si ridurrà a poca cosa ed allora egualmente vi sarebbe contraddizione nel voler percorrere lo stesso una strada che non condurrà a nulla di rilevante.

Se si vuole credere al successo del sistema mediazione occorrerà assumere altri tre dipendenti.

Polizza (art. 4, comma 3, lett. b, D.M. 23 luglio 2004, n. 222)

Come già osservato, i Consigli dell'Ordine, allo stato non sono equiparati alle camere di commercio e pertanto si devono dotare di una polizza che garantisca anche il dolo del conciliatore. La polizza deve prevedere, tra l'altro, la copertura assicurativa del rischio derivante da eventi causati, per dolo o colpa grave, da persone delle quali l'assicurato è tenuto a rispondere (collaboratori o dipendenti).

Il costo è rilevante. Non stipulare la polizza dovrebbe comportare la necessità di pretendere come requisito per l'iscrizione all'albo dei conciliatori, il possesso della garanzia anche per tale attività. Al momento vi è incertezza sull'obbligo e sui costi.

Posizione patrimoniale

Il solito grosso limite per l'Ordine sono le spese. E' evidente che l'Ordine, a livello fiscale, non può godere di alcuna agevolazione e che pertanto ogni importo speso a titolo di iva (es: pagamento del compenso ai conciliatori) non può essere recuperato.

La sezione IV della domanda di iscrizione predisposta dal Ministero prevede anche la presentazione del bilancio o rendiconto economico e patrimoniale degli ultimi due esercizi.

CONSIDERAZIONI

La risposta a tali perplessità non può però certo essere quella di fingere che nulla bolle in pentola. Ed allora una attenta riflessione porta a cercare una soluzione che possa dare risposta immediata alle esigenze dei colleghi, con azzeramento dei rischi senza rinunciare al perseguimento degli eventuali vantaggi.

La necessità, si diceva, di dare risposte veloci in primis alla richiesta dei colleghi di conseguire l'attestato previsto dalla norma per potersi proporre come conciliatore è già pressante. Il mercato offre da tempo corsi di formazione per conciliatori e pertanto il Consiglio dell'Ordine non può restare a guardare.

Difatti l'approvazione dell'istituto della mediazione nell'ambito di un mercato del lavoro deficitario induce molti a riversare le proprie aspettative lavorative sul settore in questione. Molti quindi i colleghi che chiedono di organizzare un corso di formazione e di istituire al più presto l'organismo di conciliazione nella speranza che l'incarico di conciliatore possa rappresentare una opportunità di lavoro anche se, in verità, un simile punto di vista non considera che allo stato le tariffe per la mediazione sono alquanto irrisorie se si considera la quota che spetterebbe al conciliatore.

Delle sollecitazioni dei colleghi bisogna però comunque tenere conto.

Occorre pertanto, si ripete, trovare una soluzione tempestiva ma comunque, nello stesso tempo, assolutamente efficace che possa azzerare i rischi per l'Ordine e che consenta di dare risposta alle esigenze degli iscritti nonché del cittadino.

SOLUZIONE IMMEDIATA – A BREVE TERMINE

Considerando le problematiche esposte innanzi, se la finalità è quella di offrire un servizio agli iscritti nell'ottica da molti intravista di nuove opportunità lavorative, se la finalità è quella di offrire una formazione agli iscritti a costi competitivi ma con alta qualità di formazione, se la finalità è quella di deflazionare il sistema giudiziario per evitare il collasso della giustizia e consentire ai cittadini ed ai professionisti che operano di raggiungere risultati immediati, allora si ritiene che ciò che deve essere visto come obiettivo nel breve termine è unicamente il perseguimento di tali finalità con il minor rischio possibile.

PROPOSTA OPERATIVA

Tali finalità possono essere raggiunte rivolgendosi a terzi che non devono fare i conti con le problematiche esistenti all'interno del Tribunale di Avellino e con le difficoltà operative dei Consigli dell'Ordine ed in particolare del Consiglio dell'Ordine di Avellino in modo da saltare a piè pari gli ostacoli che nel breve termine si pongono, nella nostra realtà, in uno all'incertezza dell'applicazione pratica dell'istituto e nel contempo garantire ai propri iscritti risposte immediate ed efficaci alle richieste già avanzate.

La proposta pertanto è quella di accogliere l'invito di alcuni colleghi che in modo saggio hanno espressamente invitato l'Ordine a "farsi aiutare" se necessario pur di dare soluzioni immediate e positive.

Il modo di farsi aiutare è quello di **operare in convenzione con un ente esterno** che abbia già superato tutte le fasi organizzative e burocratiche e ciò sia per quanto attiene la formazione dei conciliatori che la mediazione.

Non si tratterebbe di abbassare le armi ma semplicemente di **riversare su un terzo gli aspetti più affannosi di tutta la procedura, ricavandone però in contropartita un servizio efficace ed efficiente fermo restando il rispetto di alcuni punti fermi che garantirebbero comunque la posizione di controllo e di supremazia dell'Ordine a garanzia della imparzialità, trasparenza e qualità dei procedimenti di mediazione.**

I punti fermi potrebbero essere la istituzione di una commissione consiliare per la scelta dei conciliatori; la possibilità di scegliere ed indicare al terzo un docente da far accreditare per la formazione dei propri iscritti; la possibilità di consentire ai propri iscritti di usufruire di corsi di formazione, con docenti qualificati, a costi concorrenziali; la possibilità di prevedere un doppio binario con l'ente convenzionato in modo da tenere distinte le istanze di conciliazione pervenute per il tramite dell'Ordine degli avvocati; la possibilità di ottenere dall'ente convenzionato la disponibilità di destinare, per un tempo prestabilito, un suo dipendente presso la sede dell'ordine con finalità di raccolta delle istanze di conciliazione; la possibilità di espletare, su richiesta, le sole procedure di conciliazione presso l'Ordine, evitando così problemi di individuazione dei locali previsti dalla legge, attualmente mancanti. Il tutto ovviamente a costo zero per l'Ordine.

Insomma il raggiungimento delle finalità descritte (**risposta immediata ed efficiente agli iscritti**), **con azzeramento dei rischi e perseguimento dei vantaggi, è possibile**, sia per quanto attiene la formazione che per i procedimenti di conciliazione, **operando in convenzione con un ente già accreditato e dotato di struttura idonea all'espletamento del sistema mediazione che, laddove dovesse andare a pieno regime, assumerà le fattezze di una vera e propria attività aziendale.**

A lungo termine, effettuate le dovute e necessarie modifiche, acquisita conoscenza ed esperienza, sarà invece possibile procedere in assoluta autonomia.

Si ritiene pertanto che la soluzione ideale sia quella di trovare un ente disposto ad accettare i punti fermi individuabili, in quelli innanzi accennati, al fine di offrire una risposta immediata alle richieste della classe forense che, come osservato, più che la mera istituzione dell'organismo ne chiede il funzionamento.

SELEZIONE E SCELTA CRITERI

La condivisione della descritta proposta operativa, comporta la necessità di procedere alla scelta dell'ente con il quale operare in convezione.

Ebbene, in un'ottica di efficienza, imparzialità e trasparenza, la scelta deve essere preceduta dalla ricerca e dalla selezione.

La ricerca può avvenire procedendo, come da indicazione già data dal Presidente dell'Ordine alla seduta del 20 aprile, in modo tempestivo e snello, mediante presentazione, da parte di ciascun Consigliere, di proposte di convenzione tra le quali selezionare e scegliere quella che più di tutte si avvicini al modello innanzi descritto che si rispecchia nei seguenti parametri di valutazione:

1) Territorialità (criterio rilevante in considerazione degli adempimenti relativi alla omologazione dei verbali ed alla necessità di rapporti con la sede principale) <u>criterio da valutare come preferenziale per la scelta dell'ente laddove sussista parità per gli altri parametri indicati come rilevanti</u>
2) Doppia veste: ente di formazione e di conciliazione (criterio rilevante: l'ente che verrà scelto deve essere sia ente di formazione che di conciliazione al fine di evitare confusione e dispersione di energie con ottimizzazione dei risultati)
3) Curriculum dei Formatori (criterio rilevante in considerazione della importanza di fornire una formazione qualificata e non meramente formale)
4) Costo del corso di formazione (criterio rilevante)
5) Riconoscimento del potere del Consiglio di esprimere proprio parere per la scelta del conciliatore (criterio rilevante in considerazione della finalità di assegnare al Consiglio dell'Ordine una posizione di rilievo nonché di garantire professionalità e imparzialità del procedimento e di tutelare i propri iscritti)
6) Riconoscimento della facoltà del Consiglio di indicare nominativo del formatore (criterio rilevante per garantire un livello di professionalità ancora più elevato e conservare potere di controllo sulla qualità)
7) Cura da parte dell'ente in convenzione dei contenuti di una sezione del sito dell'Ordine in

tema di conciliazione
8) Disponibilità a istituire una sede distaccata presso l'Ordine
9) Disponibilità di presidio di personale dell'ente presso la sede istituita presso l'ordine
10) Tecnologia utilizzata e procedure telematiche per la gestione della sede distaccata dell'Organismo di Conciliazione
11) Adozione della tabella delle indennità per le conciliazioni in conformità a quella prevista per gli enti pubblici dal Ministero di Giustizia
12) Certificazione di Qualità secondo norme ISO9001
13) Assenza di ogni genere di costo per l'Ordine forense (criterio rilevante)

Al fine di garantire l'espletamento di una procedura trasparente, si può quindi procedere nel seguente modo: la presentazione delle proposte di convenzione dei vari enti potrà avvenire unicamente per il tramite dei Consiglieri che saranno tenuti a comunicarle al Consiglio in occasione, e non prima, della riunione consiliare ad hoc prevista, con esclusione quindi di qualsiasi proposta pervenuta successivamente o con altre modalità.

Si chiede pertanto di voler deliberare sulla proposta operativa espressa nella presente relazione ed in caso di condivisione, si chiede di voler procedere, contestualmente, alla approvazione dei parametri di selezione, indicati nella tabella che precede, al fine di poter poi passare, in successiva riunione, alla presentazione dai parte dei Consiglieri, delle proposte di convenzione ed alla scelta dell'ente con il quale convenzionarsi.

Con osservanza
Avellino, 05 maggio 2010

Avv. Vincenzo Lieto